



COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M.
(Provincia di Pordenone)

Delibera n. 63

del 18-12-2017

DUPLICATO

informatico di documento informatico

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta Straordinaria - Pubblica - Prima convocazione

OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI: AFFIDAMENTO DIRETTO CON LA FORMULA DELL' "IN HOUSE PROVIDING" ALLA DITTA GEA GESTIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI S.P.A. DI PORDENONE A FAR DATA DAL 01.01.2018.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto sopra specificato, sono presenti:

DELLE VEDOVE Andrea	P	FANTIN Vittorio	P
QUAS Elio	P	BERNARDI Paolo	P
GIROLAMO Manola	P	BIASON Gianpaolo	P
GOBBO Andrea	P	DE ANNA Paola	P
SCIAN Aldo	P	GHIANI Giovanni	P
ORTOLAN Adriano	P	FENOS Alberto	P
MORETTIN Ylenia	P	FAVRET Gloria	P
CELEPRIN Luca	P	LISETTO Moreno	P
POLESE SERAFINI Luca	P	SARTORI Laura	A
DE ZAN Vania	P	CERVESATO Matteo	A
DE ROIA Raffaello	A	ZANCAI Loris	A
BALETTI Mauro	P	AZZANO Amelita	A
SERIO Andrea	P		

Presenti n. 20, Assenti n. 5

Sono presenti, altresì, gli Assessori esterni:

RAFFIN Stefano	P
MORINI Giovanni	P
NETTO Giuseppe	P
BUNA Lucia	P
RECCHIA Laura	P
GARDONIO Silva	P
LINCETTO Lanfranco	P

VILLACARA Antonio svolge le funzioni di Segretario.

Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor GOBBO Andrea che pone in discussione l'argomento sopraindicato.

L'Assessore all'Ambiente Buna Lucia relaziona sull'argomento in oggetto;

Intervengono:

- il Consigliere BIASON Gianpaolo;

(entra il Consigliere Cervesato Matteo – presenti n.21)

- il Consigliere Bernardi Paolo;

Il Presidente dà lettura di un emendamento presentato seduta stante dai capigruppo consiliari di maggioranza (**allegato C**) e lo pone in votazione:

n.5 astenuti (Consiglieri Ghiani Giovanni, Fenos Alberto, Favret Gloria, Lisetto Moreno e Cervesato Matteo)

n.14 voti favorevoli

n.2 voti contrari (Consiglieri BIASON Gianpaolo e De Anna Paola)

espressi per alzata di mano dai n.21 componenti presenti. L'emendamento allegato C è approvato.

Dopodichè, non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- il servizio di gestione rifiuti, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 19.02.2002, venne affidato per quattro anni all'ASP AMIU di Pordenone, poi trasformata, in ossequio all'art. 115 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 267/2000, nella società per azioni GEA SpA a far data dall'1.01.2003, giusto atto d'Intesa stipulato tra il Comune di Cordenons e quello di Pordenone in data 17.05.2002 n. 809 del Registro fuori atti repertorio)
- in data 30.05.2002 rep. n. 2653 venne stipulata apposita convenzione per regolamentare l'affidamento e la gestione del servizio;
- in data 13.11.2007, a seguito delle modifiche correlate alle nuove modalità intervenute nello svolgimento del servizio, venne stipulato un nuovo disciplinare, sostitutivo del precedente datato 30.05.2002, ed inserito con Reg. n. 50, registrato a Pordenone il 14.11.2007 al n. 1405 Mod. II;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.132 del 21.12.11 con la quale venne deliberato di svolgere in forma associata con il Comune di Pordenone la gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed approvato uno schema di convenzione per regolare i rapporti tra i Comuni associati e la società GEA S.p.A. o con il gestore aggiudicatario della gara da svolgersi ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011, successivamente stipulata tra gli Enti in data 29.12.2011 giusto atto ANR 8988;

Dato atto che sulla base della succitata Convenzione, ad oggi, le attuali modalità di raccolta sono regolamentate dal Disciplinare sottoscritto tra Gea SpA ed il Comune di Cordenons in data 14.02.2013 rep. n. 225 che ha validità fino al 31.12.2017;

Tenuto conto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.140 del 19.12.2013 questo Ente ha deliberato l'ingresso nella compagine societaria della GEA S.p.A., acquisendo una partecipazione, per un controvalore di € 8.554,48 pari allo 0,288% del capitale sociale, di n. 2.564 azioni del valore nominale di euro

1,00 ciascuna e approvato lo Statuto di “GEA – Gestioni Ecologiche e Ambientali – S.p.A.” giusto atto rep. n.50878 racc.17601 del 27.11.2007;

- con deliberazione consiliare n. 24 del 30.07.2014 è stato approvato lo schema di convenzione rep .n. 8096 dell’11.11.2009 tra i comuni di Pordenone ed altri, tra i quali Cordenons, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio sulla società di gestione GEA S.p.A. di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi comunali (art.30 e art. 113, 5° comma, lettera c, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267), nonché ad approvare la bozza di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione;
- in data 30.09.2014 questo Ente ha provveduto alla sottoscrizione del 3° atto aggiuntivo alla citata convenzione rep. n. 8096 dell’11.11.2009;

Considerato che:

- in previsione della cessazione della validità del sopracitato disciplinare Rep. n. 225/2013 al 31.12.2017 ed in attesa della piena operatività dell’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), istituita con legge Regionale 15.04.2016 n. 5, si intende attivare, ai sensi dell’art. 25, comma 2 della stessa norma, il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani a partire dall’1.01.2018 per il tramite di Gea – Gestioni Ecologiche Ambientali SpA – con la formula dell’ ”in house providing”, al fine di garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia nell’espletamento del servizio pubblico, che trova le sue motivazioni principali nel percorso che ha condotto alla nascita della società stessa, nel modello di governance e di esercizio del controllo analogo adottati dai Comuni soci;
- la modalità di affidamento diretto “in house providing” con individuazione della società Gea SpA quale soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rispetta e dimostra la sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento comunitario e nazionale, ed in particolare:
 - a) la partecipazione pubblica totalitaria, dovendo escludersi la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società in house,
 - b) il controllo analogo, per il quale l’ente affidante deve esercitare sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; il meccanismo deve importare un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti;
 - c) la destinazione prevalente dell’attività a favore dell’ente affidante;
- l’amministrazione non è tenuta alla previa iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, prevista dall’art. 192 del Codice appalti e disciplinata dalle Linee guida n. 7 dell’ANAC. Tale incombenza concerne infatti gli affidamenti posti in essere a far data dal 30.11.2017;

Dato atto che a parità di efficacia dei servizi erogati, la società pubblica affidataria è un’azienda che non ha come obiettivo la produzione di utili ed il vantaggio economico dell’Ente dipende quindi dall’efficienza dell’affidatario, elemento questo che può essere direttamente valutato e controllato in virtù del rapporto con la società “in house providing” ed agli strumenti a disposizione;

Richiamato a tal proposito il D. L.vo 19.08.2016 n. 175 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” che:

- **all’art.16 c. 1** prevede che le società *in house* ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in

- forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;
- **all'art. 16 c. 3** prevede che gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
 - **articolo 26** recante “**Altre disposizioni transitorie**”, il quale prevede che le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del decreto adeguino i propri statuti alle disposizioni del decreto medesimo.

Che con deliberazione consiliare n. 50 del 25.07.2016 è stata approvata la riconfigurazione della Società Gea Gestione Ecologiche e Ambientali SpA quale gestore globale dei servizi ambientali attraverso il riassetto e la razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici di rilevanza economica, approvando nel contempo le modifiche allo schema di Statuto e la bozza della nuova convenzione, tra gli enti locali soci per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato il D. L.vo 18.04.2016 n. 50 “Codice degli appalti” che all'art. 5 “**Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico**” prevede:

- **al comma 1** che una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico, non rientri nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

- **al comma 2** che un'amministrazione aggiudicatrice esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Richiamato il D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in Legge 221/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” che **all'art. 34** “Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni”, **comma 20** prevede che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Rilevato che la relazione ex art. 34 della sopracitata norma (**Allegato sub A** alla presente deliberazione) dà conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per la forma di affidamento prescelta e ne motiva le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità (è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza dell'utente), di efficienza, economicità della scelta con la motivazione economico finanziaria, come si evince al paragrafo 7 della stessa relazione, e di qualità del servizio;

Tenuto conto che il complesso degli investimenti per lavori, mezzi e servizi delineati nella suddetta relazione consente di individuare come periodo ottimale per il recupero degli stessi investimenti un arco temporale di tredici anni, tale da consentire l'affidamento del complesso del servizio fino al 31 dicembre 2030;

Considerato che l'art. 42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 267/2000 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'adozione degli atti fondamentali in materia di organizzazione dei servizi pubblici;

Attestata, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. la regolarità tecnica del presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che il presente atto deliberativo comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole dai Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto altresì che in ordine al presente atto il Segretario generale ha svolto la dovuta attività di controllo e valutazione di conformità;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari all'affidamento del servizio;

Dato atto che in data 10/11/2017, come da parere **allegato B**, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b) punto 3 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito il parere dell'organo di revisione, in quanto il presente atto ha ad oggetto modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Tenuto conto dell'approvazione dell'emendamento presentato seduta stante **allegato C**;

Con la seguente votazione:

n.5 astenuti (Consiglieri Ghiani Giovanni, Fenos Alberto, Favret Gloria, Lisetto Moreno e Cervasato Matteo)

n.14 voti favorevoli

n.2 voti contrari (Consiglieri Biason Gianpaolo e De Anna Paola)

espressi per alzata di mano dai 21 componenti presenti;

DELIBERA

1. di approvare le promesse che qui si intendono integralmente riportate quale

parte integrante;

2. di approvare l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in esclusiva ad un unico gestore tramite la formula dell'"in house providing" alla ditta Gea Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA, società partecipata da questo Ente, a far data dal 01.01.2018;
3. di individuare in tale prospettiva il soggetto affidatario dei servizi in base agli elementi meglio specificati nella relazione predisposta in base all'art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in Legge n. 221/2012 nella società Gea - Gestioni Ecologiche ed Ambientali SpA, in quanto:
 - la società è soggetto in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per l'affidamento diretto (controllo analogo esercitato dal Comune di Pordenone sulla società stessa e attività svolta dalla medesima prevalentemente a favore del Comune e degli altri enti locali soci ed affidanti) ora codificati dall'art. 17 della Direttiva 23/2014 Ue,
 - le condizioni specifiche di mercato nel quadro di contesto in cui la società è chiamata ad operare dimostrano la sussistenza dei presupposti di convenienza economica rispetto ad altri possibili modelli gestionali;
 - il Comune di Cordenons deve riservarsi la potestà di individuare – di intesa col gestore – l'impianto di destinazione e smaltimento finale del rifiuto raccolto. Il mancato accordo potrà da luogo alla risoluzione del contratto (testo come emendato);
4. di approvare allo scopo la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in Legge 221/2012, che costituisce l'**Allegato sub A** al presente atto;
5. di determinare come durata adeguata per l'affidamento del servizio il periodo fino al 31 dicembre 2023, dando atto che il precedente affidamento in scadenza al 31 dicembre 2017 sarà novato a fronte delle ragioni sopravvenute e connesse al nuovo modello gestionale complessivo del servizio (testo come emendato);
6. di disporre la pubblicazione sul sito internet di questo Ente, nella apposita sezione, la relazione di cui al punto 4 e di trasmettere la stessa all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 25 bis del D.L. 23.12.2013 n. 145, come convertito dalla Legge 21.2.2014 n. 9;
7. di incaricare il responsabile interessato all'adozione di tutti gli atti necessari, compresa la formalizzazione dell'affidamento e la stipulazione del contratto di servizio.

Indi, con successiva votazione, espressa in forma palese dai n.21 componenti presenti (n.19 voti favorevoli e n.2 voti contrari – Consiglieri Biason Gianpaolo e De Anna Paola), dichiara l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi delle vigenti normative, stante la necessità di procedere con tempestività all'adozione dei provvedimenti necessari all'affidamento del servizio.

<p>Il Responsabile Area Servizi al Territorio</p>	<p>PARERE ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000:</p> <p>Favorevole in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Visto elettronico del 11-12-2017</p> <p>f.to Il Resp.le dell'Area MARCOLIN GIORGIO</p>
<p>Il Responsabile Area Servizi Finanziari</p>	<p>PARERE ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000:</p> <p>Favorevole in ordine alla regolarità contabile</p> <p>Visto elettronico del 11-12-2017</p> <p>f.to Il Resp.le dell'Area LOVATO MARIA ELENA</p>

Il Presidente
F.to GOBBO Andrea

Il Segretario Generale
F.to VILLACARA Antonio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicazione e Esecutività

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 21-12-2017 al 05-01-2018.

In pari data verrà trasmessa comunicazione ai signori Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-12-2017 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante, ai sensi dell'art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004

Cordenons 21-12-2017

Duplicato informatico
Cordenons 21-12-2017

Il Resp.le Servizio Segreteria
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.